UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

REGOLAMENTO DI ATENEO
PER IL SERVIZIO DI TUTORATO EX ART. 13 L. 341/90

Art. 1

L'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro istituisce il servizio di tutorato ai sensi dell'articolo 13 della legge 341/1990. Il servizio di tutorato è finalizzato ad orientare, informare ed assistere gli studenti, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di apprendimento, di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi ed il numero dei fuori corso.

I servizi di tutorato, istituiti presso le Scuole o i Dipartimenti non coordinati da Scuole ovvero presso i Comitati Tecnici interateneo (di seguito denominate Strutture) concorrono, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie e al loro collegamento al mondo del lavoro. Le Strutture esercitano funzioni di programmazione, sentiti i coordinatori dei corsi di studio afferenti, di supervisione e di controllo dei servizi di tutorato.

Ciascuna delle soprammenzionate Strutture, improrogabilmente entro il mese di settembre di ogni anno, provvede a comunicare al Consiglio di Amministrazione le esigenze dei servizi di tutorato.

L'emanazione dei relativi bandi di concorso coincide, di norma, con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 2[1]

Ai sensi della legge 341/1990, le attività di tutorato svolgono la funzione di favorire il processo di formazione culturale dei giovani, necessario per una scelta efficace del percorso di studi, per la partecipazione alle attività universitarie e per stabilire un adeguato collegamento con gli ambienti di lavoro.

Le attività di tutorato perseguono pertanto i seguenti obiettivi generali:

a) orientare ed assistere gli studenti nella scelta del corso di studio e lungo tutto il corso degli studi; tra le predette attività rientrano quelle dei tutor per gli studenti Erasmus e quelle dei tutor per l'Orientamento.

b) rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo;

c) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;

d) offrire una costante ed efficiente assistenza didattica di base, integrativa di quella istituzionalmente svolta dai professori e dai ricercatori;

e) esercitare ogni altra azione di sostegno e di orientamento nelle attività previste e programmate autonomamente dai titolari dei corsi, oppure promosse dalle Strutture, al fine di assicurare una costante ed equilibrata crescita del processo formativo;

f) assicurare la comunicazione tra gli studenti e neo-laureati e il mondo del lavoro.

Per quanto attiene ai compiti previsti dalle lettere d) ed e) del precedente articolo, le Strutture, nell'ambito dell'autonoma attività di programmazione didattica**,** ed assicurando la necessaria priorità ai corsi con maggiore numero di iscritti, nonché ai laboratori, laddove istituiti, ed ai corsi che presentino evidenti caratteristiche pratico-applicative, sentiti altresì i coordinatori dei corsi di Studio, ripartiscono i tutori tra gli insegnamenti o gruppi di insegnamenti omogenei e possono delegare a singoli o gruppi di docenti i compiti di controllo e di supervisione sul lavoro e attività. In tal caso, i docenti sono tenuti a presentare al termine dell'anno accademico, alle Strutture, una relazione sull'andamento dei servizi di tutorato loro assegnati contenente, tra l'altro, un giudizio analitico sul rendimento e sull'operosità dei singoli tutor. Le relazioni verranno inviate dalle Strutture al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

[1] Articolo modificato con D.R. n. 1386 del 23 settembre 2025

Art. 3

In nessun caso l'attività di tutorato può essere sostitutiva dei compiti didattici, previsti dal regolamento didattico di Ateneo e specificamente affidata ai professori, ricercatori e agli affidatari di supplenze. In caso di accertata e documentata violazione di tale disposizione, il Rettore, con proprio decreto, provvederà all'immediata revoca del contratto di tutorato ed attiverà le previste procedure disciplinari a carico del personale docente eventualmente responsabile.

Art. 4 [2]

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il servizio di tutorato i cittadini dell'Unione Europea in possesso di diploma di Laurea nonché cittadini extracomunitari con titolo di studio dichiarato equipollente. Possono, altresì, partecipare studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro che abbiano superato, con la votazione di almeno 26/30, l'esame relativo all'insegnamento per il quale intendono concorrere.

Per gli incarichi non riferiti a specifici insegnamenti (eccetto gli incarichi di tutor per gli studenti Erasmus e per l'Orientamento), lo studente dovrà avere superato, con la votazione di almeno 26/30, almeno un esame relativo a un'attività formativa di base, caratterizzante o affine/integrativa (con esclusione delle attività a libera scelta), compresa nel piano di studio del corso frequentato, afferente al settore scientifico-disciplinare per cui concorre.

Con riferimento agli incarichi di tutorato per gli studenti Erasmus e per l'orientamento, oltre ai laureati, potranno partecipare alla selezione anche gli studenti, iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, che abbiano riportato una media ponderata degli esami sostenuti non inferiore a 26/30.

Ai tutor per gli studenti Erasmus è richiesta la conoscenza certificata (almeno di livello B2) della lingua inglese o, in subordine, della lingua spagnola; costituiranno requisiti preferenziali la pregressa esperienza nell'ambito di programmi internazionali e i periodi di soggiorno all'estero certificati.

Non possono partecipare coloro che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e con la Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro.

Non possono partecipare ricercatori o professori di ruolo nonché coloro che abbiano in atto un contratto di docenza. Gli assegnisti di ricerca dell' UMG a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell'attività di tutorato nel limite massimo di 60 ore per anno accademico.

I Ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamenti a titolo oneroso nell'a.a. in corso, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la possibilità per i Ricercatori di poter svolgere attività esterna fino ad un massimo di 160 ore per anno, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell'attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione universitaria potrà adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dal concorso, nei casi di carenza dei requisiti alla data predetta.

Art. 5 [3]

Il Bando di concorso è emanato con decreto del Rettore. Il termine per la presentazione delle domande è di almeno otto giorni dall'emanazione del bando. I candidati dovranno inoltrare domanda al Responsabile della Struttura presso la quale intendono concorrere. Nella domanda,

[2] Articolo modificato con D.R. n. 363 del 6 aprile 2016, con D.R. n 847 del 10 novembre 2017, con D.R. n. 345 del 20 marzo 2024 e con D.R. n. 1386 del 23 settembre 2025

[3] Articolo modificato con D.R. n. 845 del 31 luglio 2015 e con D.R. n. 1386 del 23 settembre 2025

corredata da curriculum, i candidati dovranno indicare la Struttura presso la quale intendono svolgere il servizio di tutorato nonché l'area disciplinare, ovvero l'insegnamento ovvero l'incarico prescelto. Alla domanda potranno essere allegati i titoli che il candidato consideri utili ai fini della valutazione della sua formazione didattico-scientifica. La selezione delle domande e la compilazione delle graduatorie di merito saranno svolte da una commissione, nominata con decreto del Rettore e composta dal Responsabile della struttura, o suo delegato, in qualità di Presidente e da due componenti scelti fra professori e ricercatori. I nominativi della Commissione sono proposti dal Consiglio di Scuola o di Dipartimento non coordinato da Scuola. Il concorso è per titoli e può essere previsto un colloquio con i candidati.
Nelle procedure di selezione che prevedono la presentazione da parte dei candidati dei soli titoli è assegnato un punteggio massimo di 15 punti e si consegue l'idoneità con un minimo di 7 punti.
Nelle procedure di selezione che prevedono oltre alla presentazione dei titoli anche un colloquio saranno assegnati un massimo di 15 punti per i titoli ed un massimo di 10 punti per il colloquio.
Si consegue l'idoneità con almeno 7/15 per i titoli e 6/10 per il colloquio.

Per la valutazione dei candidati sarà tenuto in considerazione:

- per i laureati: voto di laurea, fino ad un massimo di 5 punti:

Voto di laurea	Punti
95/100	1
101/103	2
104/106	3
107/109	4
110	4,5
110 e lode	5

ovvero, per gli studenti*: votazione riportata nell'esame relativo all'insegnamento cui si intende partecipare, fino ad un massimo di 5 punti:

Voto di esame	Punti
26	1
27	2
28	3
29	4
30 -30 e lode	5

- Certificazione relativa a corsi specifici per il servizio di tutorato fino ad un massimo di 3 punti;
- Valutazione delle attività formative di livello universitario o post universitario svolte nel settore del corso per il quale si intende concorrere fino ad un massimo di 5 punti, tenendo conto per i laureati, in particolare, della congruenza del lavoro di tesi e dell'aver conseguito la laurea presso l'Ateneo di Catanzaro;
- Precedente esperienza di tutorato con certificazione del docente di riferimento della materia della qualità delle attività svolte: fino ad un massimo di 2 punti.

Per la valutazione dei candidati agli incarichi di tutor degli studenti Erasmus costituiranno requisiti preferenziali la pregressa esperienza nell'ambito di programmi internazionali e i periodi di soggiorno all'estero certificati.

* Per la valutazione degli studenti candidati agli incarichi di tutor degli studenti Erasmus e di tutor per l'Orientamento sarà tenuta in considerazione la media ponderata degli esami sostenuti alla data di presentazione della domanda, fino ad un massimo di 5 punti, come di seguito riportato:

Media ponderata sostenuti alla data di presentazione della domanda	Punti
26	1
27	2
28	3
29	4
30 -30 e lode	5

Per la valutazione degli studenti candidati ad incarichi non riferiti a specifici insegnamenti (eccetto gli incarichi di tutor per gli studenti Erasmus e per l'Orientamento), non si terrà conto della votazione riportata in singoli esami bensì della media ponderata degli esami sostenuti relativamente agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini/integrativi afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui concorrono.

Nel caso di tutorato per specifiche esigenze, nel relativo bando di concorso potranno essere indicati ulteriori criteri.

Il Concorso è per titoli e può essere previsto un colloquio con i candidati.

Avverso la graduatoria provvisoria della Commissione giudicatrice è ammesso ricorso al Rettore entro dieci giorni dall'affissione all'albo della graduatoria.

Con apposito provvedimento, il Rettore, ovvero il Presidente della Scuola o il Direttore del Dipartimento non coordinato da Scuole, su delega del Rettore, formalizzerà l'esito del concorso.

Art. 6

All'affidamento delle collaborazioni si provvederà mediante contratto di diritto privato, sottoscritto dal Rettore, ovvero dal Presidente della Scuola o dal Direttore del Dipartimento non coordinato da Scuole, su delega del Rettore**,** e dal tutor, che dovrà espressamente prevedere:

- l'oggetto e le modalità della collaborazione, nel limite massimo di 250 ore;
- l'indicazione che la prestazione non configura un rapporto di lavoro subordinato;
- il compenso lordo determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- l'obbligo del risultato concordato.

Il contratto ha durata annuale a decorrere dall'inizio dell'anno accademico e può essere rinnovato, su proposta e con parere motivato della Struttura interessata, una sola volta. Nel caso di tutorato per specifiche esigenze, nel relativo bando di concorso si potrà derogare alla suddetta disposizione.

L'attività di collaborazione ai sensi dell'art.13 della legge 341/90 affidata al medesimo soggetto, nel corso di un anno accademico, non può superare le 250 ore complessive.

Al fine di evitare disservizi nella programmazione e nell'organizzazione delle attività dei corsi di studio, e di garantire, altresì, la continuità e l'efficacia delle attività di tutorato, ai vincitori di concorso per l'affidamento di un incarico per il servizio di tutorato che abbiano iniziato la propria collaborazione presso una Struttura dell'Ateneo e che interrompano la propria prestazione, non potrà essere affidato altro incarico per lo svolgimento del servizio di tutorato, nel corso del medesimo anno accademico, da nessun'altra Struttura dell'Ateneo.

Per le suddette motivazioni, ed anche al fine di non compromettere il regolare percorso formativo, agli studenti non potranno essere affidati, nel medesimo anno accademico, un incarico di collaborazione ai sensi dell'art.13 della legge 341/90 ed un incarico di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 2012.

L'incarico è da intendersi quale prestazione coordinata e continuativa, pertanto, il contratto è soggetto alla normativa di cui alla Legge 335/95, art. 2, comma 26, richiamata dall'art.1, commi 211-216 della Legge 662/96.

L'Amministrazione universitaria provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 7

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, l'incarico sarà revocato con provvedimento del Rettore su segnalazione delle Strutture, ovvero dal Presidente della Scuola o dal Direttore del Dipartimento non coordinato da Scuole, delegato dal Rettore, nel caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto.
In caso di recesso dal contratto da parte del tutor il compenso sarà corrisposto in proporzione alla effettiva prestazione resa.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso annuo lordo per ciascun contratto di tutorato.

Art. 9

Per quanto non espressamente disposto, si applicheranno, per quanto compatibili, gli articoli del Codice Civile.
Il Foro competente per le controversie nella materia è il Tribunale di Catanzaro.

Regolamento emanato con D.R. n. 649 del 30 luglio 2013 e modificato con DD.RR. n. 845 del 31 luglio 2015, 363 del 6 aprile 2016, 847 del 10 novembre 2017 e 345 del 20 marzo 2024 e 1386 del 23 settembre 2025